



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2012  
COM(2012) 449 final

2012/0217 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla  
Federazione russa verso l'Unione europea**

## RELAZIONE

Nel contesto della sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Federazione russa ha accettato di ridurre gli attuali dazi all'esportazione di legname grezzo. Per alcuni tipi di legname, ossia alcune specie di conifere (nello specifico abete rosso e pino), la Russia si è impegnata ad aprire contingenti tariffari alle esportazioni e ad assegnare una parte specifica di tali contingenti all'Unione europea (UE). I dazi all'esportazione nel quadro dei contingenti tariffari si applicheranno ad un livello significativamente ridotto (vale a dire 13% per l'abete rosso e 15% per il pino, ma non inferiore a 15 €/m<sup>3</sup>, contro l'attuale dazio del 25% senza restrizioni all'esportazione dei prodotti al di fuori dei contingenti). Tali impegni specifici della Federazione russa sono stati inclusi nell'elenco delle concessioni facente parte del protocollo di adesione all'OMC, come allegato alla parte V dell'elenco.

Un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere (di seguito l'"accordo") stabilisce le disposizioni generali per l'attuazione dei contingenti specificamente assegnati all'UE. In particolare, l'accordo prevede la gestione da parte dell'UE delle quantità della parte di contingenti tariffari ad essa assegnati e il rilascio da parte della Federazione russa delle licenze di esportazione in base ai relativi documenti di importazione pertinenti emessi dall'UE.

L'accordo prevede inoltre che, entro l'entrata in vigore del medesimo, l'UE e la Federazione russa elaborino modalità tecniche più particolareggiate sulla gestione dei contingenti tariffari. Tali modalità tecniche sono contenute in un protocollo, negoziato tra l'UE e il governo della Federazione russa (di seguito il "protocollo"). Il protocollo fissa le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari all'esportazione e delle esportazioni nell'ambito di tali contingenti, comprese le disposizioni che disciplinano la cooperazione tra le autorità competenti dell'Unione europea e del governo della Federazione russa, cooperazione necessaria al buon funzionamento del sistema.

L'UE ha un forte interesse per i contingenti tariffari, che comportano vantaggi significativi per le esportazioni di legname dalla Russia, con dazi applicabili all'interno dei contingenti notevolmente ridotti rispetto ai dazi (senza restrizioni) applicabili al di fuori degli stessi. In particolare, le industrie forestali e gli utilizzatori di legname dell'UE, quali l'industria della carta, l'edilizia e l'industria dell'arredamento, hanno sofferto a causa degli aumenti progressivi dei dazi all'esportazione di legname applicati dalla Federazione russa dal 2007. Ora, gli operatori economici dell'UE sono desiderosi di accedere a tali materie prime a condizioni decisamente migliori ed è essenzialmente nel loro interesse che sono stati fissati i contingenti tariffari.

Per garantire l'applicazione efficace del sistema di gestione previsto nell'accordo e nel protocollo dal momento in cui la Federazione russa aderirà all'OMC, sia l'accordo che il protocollo saranno applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione. L'articolo 3 della decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo, sancisce l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell'accordo.

È opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare, per mezzo di un atto di esecuzione, le disposizioni necessarie alla gestione delle quantità di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni nell'UE. L'articolo 4 della decisione 2012/105/UE del Consiglio,

del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo, autorizza la Commissione ad adottare le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell'Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnati all'esportazione verso l'Unione. Su questa base, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, definisce le modalità di applicazione provvisorie necessarie a consentire all'UE una gestione pienamente operativa della sua parte di contingenti tariffari dalla data di adesione della Federazione russa all'OMC. Tuttavia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione cessa di applicarsi alla data in cui il protocollo cessa di essere applicato in via provvisoria (articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione). È dunque opportuno autorizzare la Commissione, per mezzo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, ad adottare le modalità di applicazione definitive necessarie.

Al fine di agevolare la gestione operativa da parte dell'UE della sua parte di contingenti tariffari fin dall'adesione della Federazione russa all'OMC, il capitolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione stabilisce disposizioni relative ad alcune misure transitorie applicabili subito dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione provvisorio. Tali misure transitorie sono necessarie per il calcolo dei massimali di importazione delle società che invocano lo status di importatore tradizionale nei primi tre periodi contingentali di applicazione dell'accordo e del protocollo (articolo 5, paragrafo 4, del protocollo).

Al fine di garantire la certezza e la continuità giuridiche agli operatori economici, è dunque opportuno che gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione siano mantenuti nel nuovo regolamento di esecuzione che la Commissione deve adottare.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'importanza economica per l'Unione europea delle importazioni di legname grezzo e dell'importanza che la Federazione russa riveste per l'Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest'ultima ridurrà o eliminerà i dazi all'esportazione di legname grezzo.
- (2) Detti impegni, che faranno parte dell'elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprendono contingenti tariffari all'esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l'Unione europea.
- (3) Nel contesto dei negoziati relativi all'adesione della Federazione russa all'OMC, la Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di legname di conifere dalla Federazione russa nell'Unione<sup>2</sup> (di seguito "l'accordo").
- (4) Come previsto nell'accordo, l'UE e la Federazione russa hanno anche negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del [XXX] e decisione del Consiglio del [XXX].

<sup>2</sup> GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3.

contenute nell'accordo in forma di protocollo negoziato tra l'UE e il governo della Federazione russa<sup>3</sup> (di seguito "il protocollo").

- (5) Il 14 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/105/UE<sup>4</sup> che autorizza la firma dell'accordo e del protocollo e la loro applicazione provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'OMC. L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011.
- (6) L'accordo prevede che l'Unione gestisca la parte di contingenti tariffari ad essa assegnati mediante le sue procedure interne. La decisione 2012/105/UE stabilisce che la Commissione adotta le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in conformità al protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell'Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnati all'esportazione verso l'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea<sup>5</sup> definisce le modalità di applicazione provvisorie necessarie a consentire all'UE una gestione pienamente operativa della sua parte di contingenti tariffari dalla data di adesione della Federazione russa all'OMC. Tale regolamento cesserà di essere applicabile non appena l'accordo e il protocollo saranno conclusi ed entreranno in vigore.
- (7) È opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'accordo e del protocollo dopo la loro entrata in vigore. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>6</sup>.
- (8) È opportuno utilizzare la procedura di esame per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano le disposizioni sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell'Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnati all'esportazione verso l'Unione in applicazione dell'accordo e del protocollo, dato che si tratta di atti relativi alla politica commerciale comune e che rientrano quindi nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Al fine di garantire la certezza e la continuità giuridiche agli operatori economici, è opportuno che gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 siano mantenuti nei nuovi atti di esecuzione che si dovranno adottare a norma del presente regolamento, come se tali misure transitorie fossero state adottate in conformità alle corrispondenti disposizioni di tali nuovi atti di esecuzione,

---

<sup>3</sup> GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5.

<sup>4</sup> GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28.

<sup>6</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

1. Nell'attuare l'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa in materia di gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione e il protocollo sulle modalità tecniche in conformità a tale accordo, la Commissione adotta disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione da parte dell'Unione della parte di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni verso l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 mantengono gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.

### *Articolo 2*

La Commissione è assistita dal comitato per il legno istituito dall'articolo 5 della decisione 2012/105/UE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato per il legno può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'accordo e del protocollo sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*